



Presidente

Spett.le *omissis*

Fasc. n. 4940/2022

(da citare nelle comunicazioni)

Oggetto: Visita ispettiva ai sensi dell'art. 213, co. 5, d.lgs. 50/2016 presso la *omissis* - **Nota di definizione del procedimento ai sensi dell'art. 21 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici**

Con riferimento all'ispezione indicata in oggetto, acquisiti i documenti e le informazioni, si trasmettono le seguenti valutazioni conclusive approvate dal Consiglio dell'Autorità nell'Adunanza del 15 marzo 2023.

#### **Premessa**

In esecuzione del deliberato consiliare del 6.9.2022, odg p.to n. 17, l'UVCP ha eseguito una ispezione presso la sede della *omissis*, Via *omissis*, *omissis*, in accordo al Decreto ispettivo Presidenziale prot. n. 93411 dell'11/11/2022 che ha designato, quali componenti del gruppo ispettivo, il dirigente *omissis* e le funzionarie *omissis* e *omissis*.

#### **1. Lo svolgimento dell'attività ispettiva**

Le attività ispettive svoltesi nei giorni *omissis*, come da comunicazione trasmessa alla società prot. n. 94130 del 15/11/2022, hanno avuto ad oggetto un campione di n. 8 affidamenti effettuati da codesta società nel triennio 2020-2023 estratti dalla Banca Dati dei Contratti Pubblici, è stata acquisita la relativa documentazione e al termine delle tre giornate, è stato redatto verbale di accertamento ispettivo prot. n. 105241 del 15/12/2022.

Tanto premesso, si riportano gli esiti dell'esame delle singole procedure, specificando gli aspetti di maggior rilievo emersi nel corso dell'attività ispettiva.

#### **2. L'indagine ispettiva**

Sono state esaminate le singole procedure di affidamento selezionate, di seguito indicate, alla presenza dei rappresentanti di codesta società (Dott. *omissis*, Ing. *omissis*, Ing. *Livello*, Dott. *omissis* e Dott.ssa *omissis*).

**CIG *omissis* - FORNITURA DI POLIAMMINA PER GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE IN GESTIONE COMPENSORIALE**

**CIG *omissis* - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA**



**CIG omissis** - PROROGA TECNICA CONTRATTO REP N. 1269/2019 E ATTO AGGIUNTIVO REP N. 1318/2021 NELLE MORE DI INDIZIONE ED ESPLETAMENTO DELLA NUOVA GARA

**CIG omissis** - AFFIDAMENTO DIRETTO - PRSA - 40 - A 18 LAVORI DI RISTRUTTRAZIONE E MIGLIORAMENTO DI UN IMPIANTO DI DEPURAZIONE FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO TECNOLOGICO ED ALLA RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE- COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE, LOCALITA' FORO CIG 82567505A5 CUP 25116000120006

**CIG omissis** - PSRS-40-A-24/1 – INTERVENTI DI DISMISSIONE FOSSE IMHOFF DEDIANTE REALIZZAZIONE DI CONDOTTE FOGNANTI A CADUTA E/O IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E/O IMPIANTI DI DEPURAZIONE NEI COMUNI DI ABBATEGGIO, ALANNO, CARPINETO DELLA NORA. LOTTO 1

**CIG omissis** - DISINQUINAMENTO FIUME PESCARA – POTENZIAMENTO SISTEMA DEPURATIVO DI PESCARA – NUOVO PARCO DEPURATIVO COMUNE DI PESCARA LOTTO 2 – 3: VASCA DI PRIMA PIOGGIA LUNGOFIUME DEI POETI

**CIG omissis** - ADEGUAMENTO SISTEMI DEPURATIVI E FOGNARI NEL TERRITORIO REGIONALE POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO IMPIANTI DI DEPURAZIONE, DISMISSIONE IMHOFF, REALIZZAZIONE RETI FOGNANTI, COSTRUZIONE VASCHE DI PRIMA PIOGGIA – RICADENTI NEI TERRITORI IN GESTIONE

**CIG omissis** - SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE, RITIRO, CARICO, TRASPORTO, SMALTIMENTO E RECUPERO FANGHI BIOLOGICI DI DEPURAZIONE, RIFIUTI PALABILI E POMPABILI, LOCAZIONE CASSONI, SPURGO E PULIZIA DA ESEGUIRSI PRESSO I DEPURATORI

L'attività ispettiva sulle predette procedure si è concentrata sul controllo dell'assenza di situazioni di conflitto di interessi in capo al personale della società, della immotivata mancata suddivisione in lotti, del numero di invitati alla selezione nella procedura negoziata, della verifica di anomalia delle offerte, della presenza delle annotazioni delle società aggiudicatrici sul casellario Anac, del rispetto del termine per la stipula del contratto dopo l'aggiudicazione e della consegna lavori, delle varianti contrattuali, del rispetto dei limiti del subappalto in linea con l'evoluzione normativa in materia, delle verifiche del DEC., che ha evidenziato i profili di maggiore criticità rilevati in sede ispettiva:

- mancate sottoscrizioni delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi del personale della stazione appaltante nei confronti degli operatori economici concorrenti in gara;
- assenza di motivazione della mancata suddivisione della gara in lotti;
- mancato rispetto del termine per la stipula del contratto dopo l'aggiudicazione definitiva;
- presenza di varianti non conformi al dettato normativo del codice dei contratti e mancata verifica della regolare esecuzione del contratto da parte del DEC;
- nomina direttore dell'esecuzione non conforme alla norma.



### 3. Risultanze ispettive

#### 3.1. Dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi

E' stato accertato che, in nessuna delle procedure di affidamento oggetto dell'ispezione, il personale della società *omissis* ha sottoscritto, in qualità di operatore della gara, la dichiarazione ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 di assenza di conflitto di interessi con gli operatori economici concorrenti in gara. Codesta società ha ritenuto di sanare detta inadempienza sottoscrivendo dichiarazioni postume, alcune delle quali, all'esame, sono risultate incomplete.

In proposito, si fa presente a codesta società che ai sensi dell'art. 42 del codice la stazione appaltante è tenuta a prevenire ipotesi di possibile conflitto di interesse, adottando misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici. Di conseguenza, le dichiarazioni prodotte a valle delle procedure di gara non possono ritenersi conformi al dettato normativo. Peraltro, si segnala il recente Comunicato dell'11 gennaio 2023, con cui il Presidente dell'Autorità ha richiamato tutte le stazioni appaltanti al puntuale rispetto della normativa in tema di conflitto di interessi, ricordando alle stesse di raccogliere, per ogni affidamento, le dichiarazioni all'atto dell'accettazione dell'incarico e di controllarne a campione la veridicità.

#### 3.2. Mancata suddivisione in lotti: motivazione

Dall'accertamento è emerso che, in nessun affidamento, è stato motivato il mancato ricorso alla suddivisione in lotti dell'appalto.

Codesta società, sul punto, ha fornito spiegazioni soltanto con riguardo a due procedure: relativamente all'affidamento per interventi di dismissione fosse Imhoff CIG *omissis*, è stato spiegato che, dal momento che l'appalto era coperto dal finanziamento regionale, non sussistevano ambiti di discrezionalità per la società. Relativamente, invece, all'affidamento per lavori di disinquinamento del fiume *omissis* CIG *omissis*, è stato fatto presente che l'appalto non era suddivisibile in lotti poiché i lavori interessavano una sola vasca.

Al riguardo, si osserva che, nella maggior parte degli affidamenti, non è stato assolto l'onere motivazionale di cui all'art. 51, comma 1, d. lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale "*Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139*".

A tal proposito, si riporta la Delibera dell'Autorità n. 359 del 5 maggio 2021 nella quale viene ribadito che nel bando di gara deve essere espressamente riportata la rigorosa motivazione della mancata suddivisione in lotti della gara, quale eccezione al principio generale di suddivisione in lotti degli affidamenti.

#### 3.3. Mancato rispetto del termine per la stipula del contratto dopo l'aggiudicazione definitiva

Il gruppo ispettivo ha rilevato che non è stato rispettato il termine di 60 giorni decorrente tra l'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto, così come previsto dall'art. 32, comma 8, d.lgs. n. 50/2016.

L'anzidetta criticità è stata riscontrata nei seguenti affidamenti:



- interventi di dismissione fosse imhoff CIG *omissis*, all'esito della quale l'aggiudicazione è avvenuta in data 26.01.2022 e il contratto è stato stipulato in data 09.05.2022;
- fornitura di poliammina per gli impianti di depurazione in gestione comprensoriale CIG *omissis*, all'esito della quale l'aggiudicazione è avvenuta in data 10.11.2020 e il contratto è stato stipulato in data 03.02.2021;
- fornitura di energia elettrica CIG *omissis*, all'esito della quale l'aggiudicazione è avvenuta in data 30.08.2021 e il contratto è stato stipulato in data 29.12.2021.

### **3.4. Varianti contrattuali**

Relativamente alla fornitura di poliammina CIG *omissis*, è emerso che sono state disposte modifiche contrattuali in corso di esecuzione ovvero c'è stata una variazione in aumento della fornitura del prodotto eccedente quella prevista nell'originario contratto, entro il quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/2016 (determina n. 204 del 28.04.2022), per effetto di un consumo anomalo del prodotto. Per la quantità di poliammina consumata in eccedenza, il fornitore ha avanzato richiesta di aumento del prezzo unitario pari al 70% (da 1.05 euro ad 1.70 euro al kg) a causa dell'aumento dei costi dei reagenti chimici.

Le condizioni contrattuali prevedevano un consumo di poliammina in tre anni pari a 234.000 kg (78.000 kg annui). Tuttavia, in ragione di alcune variabili qualitative e quantitative collegate al refluo trattato presso ogni singolo impianto, nel capitolato era stato specificato che la fornitura poteva subire variazioni in aumento o in diminuzione nel limite del 20% rispetto alla previsione stimata nel contratto.

E' emerso dagli atti che, dopo il primo anno di fornitura, è stata consumata una quantità di prodotto pari a 262.820 kg, corrispondente al 20% in aumento così come previsto nel capitolato e rientrante nei limiti del quinto d'obbligo di cui all'art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/2016. Tuttavia, la norma risulta violata in relazione al mancato rispetto dei patti e delle condizioni contrattuali considerato che la società ne ha modificato il costo, accettando l'aumento del prezzo richiesto dal fornitore.

Considerato che codesta società è venuta a conoscenza del consumo anomalo del prodotto soltanto tramite informativa del fornitore, a distanza di un anno dall'avvio del contratto, ne deriva che non è stato effettuato alcun controllo sulla regolare esecuzione del contratto da parte del DEC. In proposito, codesta società ha dichiarato che non ci sono verbali da parte del DEC attestanti l'aumento e il relativo sfioramento della fornitura.

A tal proposito si rammenta a codesta società che l'art. 111, comma 2, del codice stabilisce che il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante e vigila sulla regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale.

### **3.5. Nomina direttore dell'esecuzione**

Da ultimo, è stato riscontrato che, per la procedura individuata dal CIG *omissis* relativa alla fornitura di energia elettrica, con determinazione n. 411 del 30.08.2021 sono stati nominati diversi direttori



dell'esecuzione del contratto. Il gruppo ispettivo ha, a tal riguardo, ricordato che la direzione dell'esecuzione, come si ricava dalla norma art. 111 del codice, è organo monocratico ma non collegiale, che al più può avvalersi di assistenti.

Codesta società ha dichiarato di tener conto, per il futuro, di tale osservazione e di adeguare il proprio operato all'indicazione ricevuta.

### **Conclusioni.**

Alla luce degli elementi documentali esaminati e del quadro normativo di riferimento, con la presente nota, si dispone la definizione dell'istruttoria di vigilanza ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento, contestando quanto segue:

- inosservanza della normativa sul conflitto di interessi (art. 42 d.lgs. n. 50/2016);
- mancato rispetto del termine per la stipula del contratto (art. 32, comma 8 d.lgs. n. 50/2016);
- carenza di motivazione del mancato ricorso della suddivisione in lotti negli appalti esaminati (art. 51, comma 1, d.lgs. n. 50/2016);
- inosservanza della norma sulle modifiche del contratto in corso di esecuzione (art. 106, comma 12, d.lgs. n. 50/2016);
- inosservanza delle norme sulla nomina e sulle funzioni del DEC (art. 111 d.lgs. n. 50/2016).

Si raccomanda a codesta società per i futuri affidamenti di contratti pubblici, di tener conto di quanto precede e di prestare cura nella redazione degli atti di gara affinché risultino motivati, coerenti e privi di incongruenze relativamente alle informazioni della commessa, in particolar modo sugli elementi essenziali del contratto quali l'oggetto, il valore e la durata. Si invita, infine, a motivare in modo rigoroso le ipotesi eccezionali nelle quali siano derogati i principi generali di suddivisione in lotti e di varianti riportando in modo chiaro ed esaustivo la relativa motivazione nella documentazione di gara.

*Il Presidente*

*Avv. Giuseppe Busia*